



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Potenza, gennaio 2008

INDICE

Art. 1 - Oggetto	<i>pag.</i>	3
Art. 2 - Nomina, durata e composizione	<i>pag.</i>	3
Art. 3 - Competenze	<i>pag.</i>	4
Art. 4 - Funzionamento	<i>pag.</i>	5
Art. 5 - Ufficio Amministrativo delle Attività della C.C.V.L.P.S.	<i>pag.</i>	6
Art. 6 - Modalità e contenuto della domanda	<i>pag.</i>	6
Art. 7 - Spese di funzionamento	<i>pag.</i>	7
Art. 8 - Entrata in vigore	<i>pag.</i>	7
Art. 9 - Norme finali	<i>pag.</i>	7

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione, i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (di seguito definita C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931, n. 773 così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

Art. 2 – Nomina, durata e composizione

1. La C.C.V.L.P.S. è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 141-bis del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.
2. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco o assessore competente che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente responsabile della competente Unità di Direzione;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un dipendente comunale esperto in materia elettrotecnica.
3. Il Presidente della C.C.V.L.P.S. valuterà, di volta in volta, la necessità di aggregare:
 - a) uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
 - b) il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione, peraltro, alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 e s.m.i.;
 - c) un dirigente esperto della Questura.
4. A richiesta possono, inoltre, fare parte della Commissione, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a livello comunale.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Sindaco.
6. Per ogni componente della Commissione è prevista la figura di un solo supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 bis del regolamento del T.U.L.P.S., quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge n. 425/1995, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 3 – Competenze

1. La C.C.V.L.P.S. di cui agli artt. 141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita C.P.V.L.P.S.) così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n. 311.
2. In particolare la C.C.V.L.P.S. provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S., viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2°, del presente regolamento.

5. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. per locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.
6. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Pertanto prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della Legge 46/90 relativa agli impianti elettrici.
7. Per l'esercizio del controllo di cui al 2° comma – lettera e) del presente articolo il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli.

Art. 4 – Funzionamento

1. Convocazione

- a) La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S., a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta, salvo motivati casi di urgenza, sentita la disponibilità dei componenti della Commissione, per i quali il termine può essere ridotto.
- b) L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica o altra forma ritenuta idonea.
- c) Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione.
- d) Il richiedente il provvedimento finale è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega, che deve essere acquisita agli atti della Commissione, per fornire eventuali chiarimenti nonché presentare memorie e/o documenti.

2. Riunione

- a) Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui all'art. 2, comma 2°, lettere da a) ad f) e, qualora nominati, quelli aggregati di cui all'art. 2, comma 3°, lettere a), b) e c) del presente regolamento.

- b) L'assenza dei componenti di cui all'art. 2, comma 4°, lettere a) e b), in quanto membri non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
- c) Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
- d) Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

3. Formulazione del parere e relativo verbale

- a) Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'art. 2, comma 2°, lettere da a) ad f), nonché di quelli aggregati, qualora nominati, di cui all'art. 2, comma 3°, lettere a), b) e c), deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990.
- b) Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
- c) Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti. Copia del verbale viene comunicato all'interessato (anche via fax) a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S.
- d) Copia del verbale è tempestivamente trasmessa dal Segretario all'Ufficio Comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 5 – Ufficio Amministrativo delle Attività della C.C.V.L.P.S.

Nell'ambito dell'Unità di Direzione "Protezione Civile", è individuato l'Ufficio Amministrativo della Commissione che ha il compito di curare l'istruttoria delle pratiche e l'espletamento di tutte le procedure necessarie al funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Art. 6 - Modalità e contenuto della domanda

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo indirizzata al Sindaco e presentata all'Unità di Direzione "Protezione Civile" - Ufficio Amministrativo delle Attività della C.C.V.L.P.S.:

- a) almeno 20 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione della documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali di pubblico spettacolo);
 - b) almeno 30 giorni prima della data di effettuazione del sopralluogo di verifica al termine dei lavori di nuova realizzazione o di ristrutturazione dei locali di pubblico spettacolo;
 - c) almeno 20 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica di agibilità di manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, ecc.), salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti della Commissione.
2. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione devono essere presentate corredate, a firma di tecnico abilitato, da una relazione tecnico descrittiva, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni previsti dalla normativa vigente.
 3. In ogni caso la Commissione può chiedere ulteriore documentazione integrativa assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato la domanda viene archiviata.

Art. 7 - Spese di funzionamento

1. Ai componenti la Commissione aventi diritto spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità, i termini per il pagamento nonché la tipologia di manifestazioni per le quali non è previsto il pagamento sono fissate dalla Giunta Comunale.
2. Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.

Art. 8 - Entrata in vigore

La presente disciplina è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.L.g.vo 267/2000.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

L'amministrazione comunale per garantire il funzionamento della Commissione istituisce apposito capitolo di spesa.